

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014
156^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(131) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - *Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime*

(928) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - *Soppressione di enti intermedi*

(1373) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CRIMI ed altri. - *Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici*

(1390) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARAN. - *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica*

(1407) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Doris LO MORO ed altri. - *Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione*

(1448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paolo ROMANI ed altri. - *Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province*

- e petizione n. 1124 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

La **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE

N. 131, 928, 1373, 1390, 1407, 1448

Art. 2

2.1

LANZILLOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I commi primo e secondo dell'articolo 114 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti: "La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.

Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni."»;

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «, Province» aggiungere le seguenti: «e Città metropolitane»;

c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «, le Province» aggiungere le seguenti: «e le Città metropolitane»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che le esercitano per ambiti non inferiori a quindicimila abitanti.

Per assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le Regioni, sentiti i Comuni interessati e sulla base dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, istituiscono le agenzie provinciali o metropolitane per ambiti non inferiori, rispettivamente a cinquecentomila e a un milione di abitanti. Con la medesima procedura le Regioni possono sopprimere le agenzie provinciali o metropolitane o modificarne le loro circoscrizioni.

I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le funzioni comunali, la cui gestione è attribuita dalla legge statale o regionale alle agenzie provinciali o metropolitane, sono da queste gestite in via esclusiva.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117. Essa disciplina inoltre forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Lo Stato, le Regioni e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."»;

e) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane»;

f) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «alle Province,» aggiungere le seguenti: «alle Città metropolitane»;

g) al comma 4, lettera c), dopo la parola: «Province,» aggiungere le seguenti: «Città metropolitane»;

h) al comma 4, lettera d), dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane»;

i) al comma 5, alle parole: «, delle Province» premettere le seguenti: «, delle Città metropolitane».

Consequentemente:

a) all'articolo 1, sostituire le parole: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni» con le seguenti: «Le Regioni e i Comuni»;

b) all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono determinati i criteri per la definizione degli ambiti territoriali delle agenzie metropolitane e provinciali, la composizione e nomina dei loro organi nonché le funzioni comunali la cui gestione è ad esse attribuita in via esclusiva, ed è disciplinato il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse. Ove entro i successivi sei mesi le province non risultassero soppresse e le agenzie provinciali non istituite, le relative funzioni sono attribuite al comune capoluogo ed è interrotta l'erogazione di qualsivoglia risorsa finanziaria dello Stato alle province».

2.2

MARAN

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al quarto comma, è premesso il seguente periodo: "Spetta alla legge regionale disciplinare sull'intero territorio regionale le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento."».

2.100

TORRISI, relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è abrogato».

Art. 3

3.0.1

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il numero 3) è soppresso;

b) all'articolo 8, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: "29-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".

Art. 4

4.1

MARAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Norme transitorie) - 1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle Province, sono trasferite alle Regioni, che possono con legge delegarle ai Comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

2. I beni patrimoniali, le risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle Regioni, che possono trasferirli ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

3. I Comuni ai quali sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati.».

4.2

CRIMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Norme transitorie) - 1. Le Province cessano da ogni funzione loro attribuita entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in forma associata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;

b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) anche in via transitoria, i tributi, le compartecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dalla legge o comunque spettante alle sopresse province.

4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare, per il primo quinquennio, al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di

provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti alle province abolite nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

4.3

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La legge statale disciplina, in esecuzione dell'abolizione delle province di cui agli articoli 1 e 2:

a) l'attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni conferite alle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) il trasferimento, agli enti territoriali di cui al comma 1, del personale e delle altre risorse umane delle province soppresse, mantenendo l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente di destinazione, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale equordinato, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

c) il trasferimento di beni patrimoniali e delle risorse strumentali e finanziarie delle province soppresse, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.».

4.4

CRIMI

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Entro il termine di cui al comma 1,».

Consequentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Decorso inutilmente il termine, ovvero nel caso in cui alla scadenza del termine non siano state adottate le disposizioni previste dalla legge di cui al comma 2 e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, funzioni, beni e risorse umane sono trasferiti alle regioni. La regione esercita le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

4.5

CRIMI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge dispone il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria.».□

4.6

MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le funzioni delle Province sono trasferite solo a enti i cui principali organi sono eletti dai cittadini.».

4.7

SERRA, CRIMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La legge di cui al comma 2 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.».

4.8

LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282.».

4.100

TORRISI, relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sostituire la parola: «Norme» con la seguente: «Disposizioni»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «La legge disciplina» con le seguenti: «Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, sono disciplinati con legge».